



Comune
di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
E DISPOSIZIONI COLLEGATE

Approvato con Deliberazione della Giunta n° 187 del 22-12-2021

SOMMARIO

ART. 1	- PRINCIPI GENERALI	pag.	3
ART. 2	- MATURAZIONE DEL BUONO PASTO	pag.	3
ART. 3	- ESCLUSIONE DAL BUONO PASTO	pag.	4
ART. 4	- TRASFERTE FUORI SEDE	pag.	4
ART. 5	- MODALITA' DI EROGAZIONE	pag.	4
ART. 6	- FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO	pag.	5
ART. 7	- VALORE DEL BUONO PASTO	pag.	5
ART. 8	- DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	5

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa secondo quanto previsto dagli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali e art. 13 CCNL del 18 maggio 2000.
2. Il Comune di Molinella, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buono pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in esercizi appositamente convenzionati.
4. I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità, non sono cedibili a terzi e non possono essere convertiti in denaro.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.

ART. 2 - MATURAZIONE DEL BUONO PASTO

1. La maturazione del buono pasto elettronico in sostituzione del servizio di mensa viene determinata, con cadenza mensile, sulla base dell'orario di lavoro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) è prevista l'attribuzione di un solo buono pasto al giorno;
 - b) il dipendente deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - c) è riconosciuto nelle sole giornate di rientro pomeridiano, come disciplinato dal relativo provvedimento di adozione degli orari degli uffici comunali e di apertura al pubblico;
 - d) è riconosciuto al dipendente la cui prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, e che abbia effettuato una pausa non inferiore a trenta minuti;
 - e) nella giornata devono essere presenti sul cartellino elettronico almeno quattro timbrature (entrata e uscita mattutina; entrata e uscita pomeridiana);
 - f) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12.30 e le ore 14.00;
2. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:
- a) riposi giornalieri (ex allattamento)
 - b) assemblea sindacale
 - c) permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98 e s.m.i.)
 - d) permessi RSU.

Tali permessi devono essere regolarmente concessi e registrati. La prestazione lavorativa effettivamente resa deve essere distribuita tra mattina e pomeriggio.

3. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione lavorativa, certificata dal sistema di rilevazione delle presenze.

ART. 3 – ESCLUSIONE DAL BUONO POSTO

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, al dipendente è esclusa l'attribuzione del buono pasto nei seguenti casi:

- a) nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro;
- b) nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile;
- c) trovandosi il dipendente fuori sede per missione autorizzata o per corsi di formazione, ove usufruisca del rimborso per spese di pasto sostenute, secondo la vigente regolamentazione, salvo quanto previsto dall'art. 4, o qualora il servizio esterno per il quale è ordinato in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

ART. 4 – TRASFERTE FUORI SEDE

1. Il dipendente in missione o che partecipi a corsi di formazione fuori sede della durata non superiore alle 8 ore, nei giorni con il rientro pomeridiano, ha diritto al buono pasto, a condizione che:

- a) l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti superiore a sette ore oltre l'intervallo per la pausa pranzo di almeno 30 minuti;
- b) l'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature, qualora possibile, oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile del servizio di appartenenza.

2. Al personale in missione o che partecipi a corsi di formazione fuori sede, di durata superiore alle 8 ore, non sarà riconosciuto, per quella giornata, il buono pasto ma il rimborso delle spese sostenute per il pasto.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il servizio sostitutivo della mensa è fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con la società di emissione.

2. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione lavorativa, certificata dal sistema di rilevazione delle presenze. L'Ufficio Personale verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente.

3. I buoni pasto vengono erogati con cadenza mensile entro i due mesi successivi al termine di ogni periodo di riferimento e, comunque, dopo che siano stati effettuati i necessari controlli da parte dei responsabili della gestione amministrativa.

4. I buoni pasto:

- a) non sono cedibili né cumulabili oltre il numero previsto dalle disposizioni normative vigenti;
- b) devono essere utilizzati esclusivamente dal titolare, ovvero dal lavoratore al quale vengono erogati quale servizio sostitutivo della mensa;
- c) sono utilizzabili fino alla data di scadenza prevista.

Art. 6 - FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO

1. Il dipendente è responsabile della card a lui consegnata.
2. In caso di furto, smarrimento o deterioramento il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni pasto smarriti o rubati. Al dipendente saranno addebitati i costi per la sostituzione della card.

Art. 7 - VALORE DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del singolo buono pasto è determinato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Eventuali successive variazioni potranno essere stabilite con delibera di Giunta Comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il valore nominale del singolo buono pasto viene fissato in € 7,00 assoggettati alle ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalla legge.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Agli autisti di scuolabus che prestano la propria attività lavorativa per 7 ore e 12 minuti e che beneficiano di una pausa di almeno trenta minuti, è reso in forma gratuita il Servizio Mensa, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000.
Il Servizio Mensa è fornito dall'apposita cucina di servizio comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2022.